

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3044

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLAIANNI, SENESE, BARBERA, BASSANINI, GHEZZI,
IMPOSIMATO, VIGNERI, BARGONE, RONZANI, SORIERO**

Norme in materia di sospensione e decadenza dalla carica
di deputato e senatore

Presentata il 5 agosto 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le numerose azioni penali esercitate dalla magistratura nei confronti di membri del Parlamento hanno già attirato l'accusa — pur se non del tutto scevra da commistioni con interessi di parte — di delegittimazione, o di screditamento, di questo organo costituzionale.

Tale accusa non potrebbe non accentuarsi a causa di eventuali rinvii a giudizio per gravi reati, come quelli di mafia, o di condanne sia pur non definitive, in primo o in secondo grado, per reati contro la pubblica amministrazione. Il persistente esercizio delle funzioni da parte di parlamentari, che vengano a versare in tali condizioni, sarebbe fonte di discredito, tanto più se riguardante — come le recenti

polemiche sulla custodia cautelare hanno evidenziato — materie la cui disciplina potrebbe incidere in maniera favorevole sulla loro condizione personale: dando luogo all'ipotesi, prospettata dalla dottrina, di una sorta di interesse privato in atto d'ufficio.

Con separata proposta di legge si mira ad estendere anche ai membri del Parlamento la disciplina posta dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, limitatamente all'elezione presso le regioni e gli enti locali, con una opportuna integrazione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Ma per tutelare il principio di imparzialità nell'esercizio delle funzioni in modo da evitare — secondo l'insegnamento

di Costantino Mortati — « interferenze tra interessi », occorre che alla previsione delle nuove condizioni di ineleggibilità si accompagnino quella della sospensione del mandato parlamentare quando queste sopravvengano nel corso della legislatura, nonché quella della decadenza di diritto dallo *status* di parlamentare a seguito di condanna definitiva. Ma occorre in tali casi una revisione della Costituzione, che è oggetto di questa proposta.

Si tratta di aggiungere all'articolo 66 della Costituzione, *sedes materiae* delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, una disposizione che attribuisca alla potestà regolamentare di ciascuna Camera la previsione della sospensione dall'ufficio di Deputato-Senatore per il sopraggiungere

di cause di ineleggibilità di carattere penale. La sospensione avrebbe effetti giuridici ed economici in quanto, pur non facendo venir meno l'indennità ricollegata allo *status* di parlamentare (articolo 69 della Costituzione), comporterebbe comunque la sospensione dei rimborsi e delle utilità accessorie collegate alla presenza in aula.

Alla condanna definitiva consegue la decadenza di diritto, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza, dall'ufficio di deputato o senatore.

La proposta tende a restituire correttezza al mandato parlamentare ed ad evitare accuse di delegittimazione e screditamento, fondate su condotte soggettive penalmente rilevanti.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. All'articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il regolamento di ciascuna Camera prevede la sospensione del deputato o del senatore nei casi in cui le cause di ineleggibilità di carattere penale, previste dalla legge, sopraggiungano dopo le elezioni, finché esse permangono.

Il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per reati che sono causa di ineleggibilità comporta la decadenza dall'ufficio di deputato o senatore ».